

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 13/05/1993

Oggetto L.R. 11 maggio 1993, n. 15.
Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa. (art. 32)

Obiettivo Il Capo V, art. 32 della L.R. 15/1993, allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, autorizza la Regione a concedere contributi a favore delle piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento in Sicilia.
Alle operazioni previste da detto articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della L.R. n. 50/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Beneficiari Destinatarie dei contributi regionali sono le piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.

Del regime agevolato possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla L. n. 64/1986 e per le quali non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.

Azioni La Regione finanzia i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

Spese ammissibili I contributi in conto interessi sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.

Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni dall'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35% in ESN cui è aggiunto il 15% in ESL, può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;

- b) contributi in conto capitale;
- c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

Procedure Il comitato regionale per il credito ed il risparmio (CRCR) su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo, i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 11 maggio 1993, n. 15 (G.U.R. 24/1993).

Modulistica L.R. 21 dicembre 1973, n. 50 (G.U.R. 66/1973) - Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali.

Riferimenti operativi: indirizzi utili